



CBAM (dazi ambientali import): adempimenti 2027 per le aziende

CONFINDUSTRIA UDINE – WEBINAR 6 ottobre 2026

Agenda

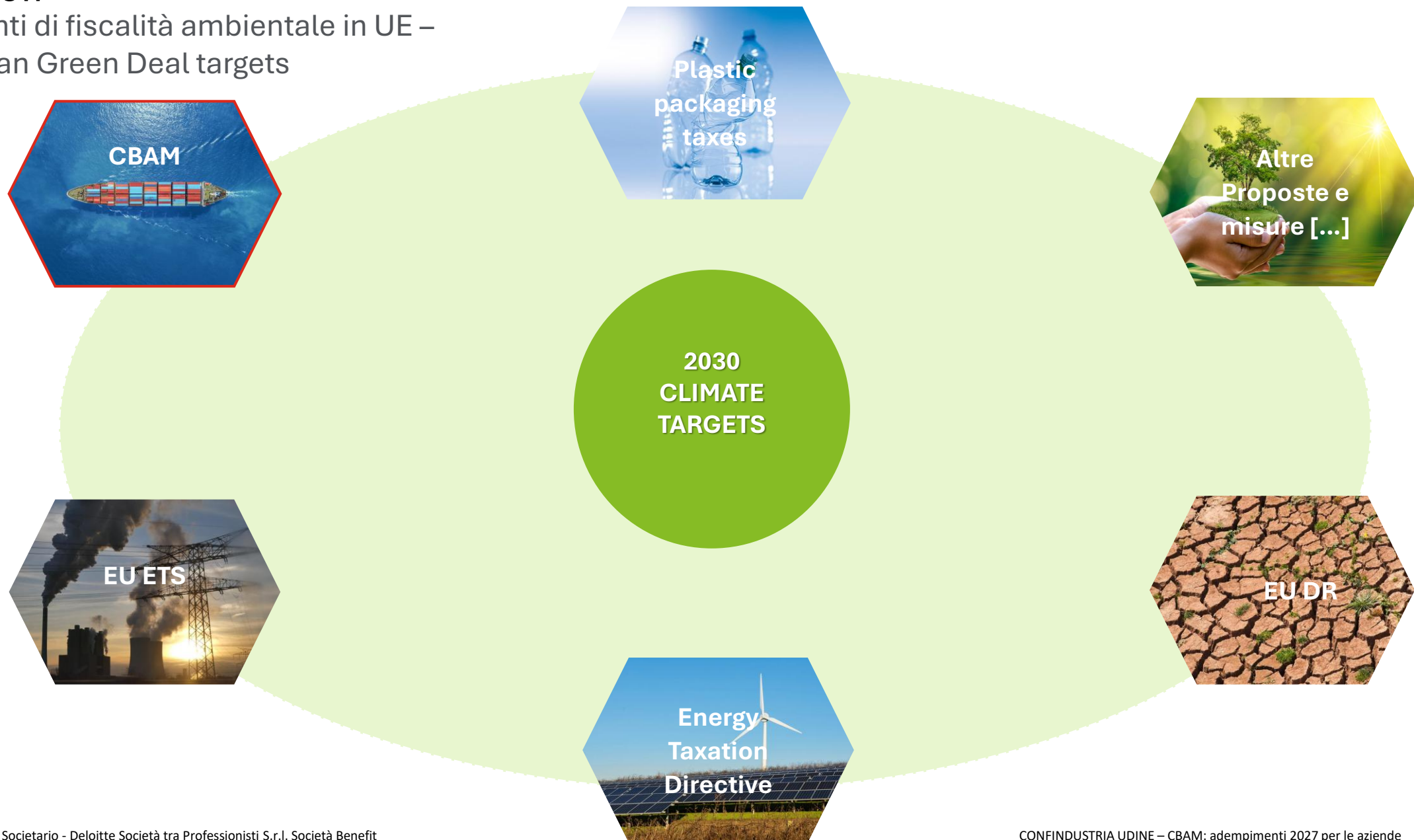
- Overview
- Presupposti oggettivi
- Soggetti coinvolti
- Modalità di calcolo
- Sanzioni e controlli
- CBAM UK



Overview

Overview

Interventi di fiscalità ambientale in UE –
European Green Deal targets



Overview

Ratio dell'introduzione della misura

Considerando (9) del Regolamento (UE) 2023/956 (Regolamento CBAM):

«[...] Dato che un numero significativo di partner internazionali dell'Unione attua **approcci politici che non conseguono lo stesso livello di ambizione in materia di clima**, vi è il rischio della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. **La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica se, per motivi legati ai costi delle politiche climatiche, le imprese di determinati settori o sotto settori industriali trasferiscono la produzione verso altri paesi oppure se le importazioni da tali paesi sostituiscono prodotti equivalenti a minore intensità in termini di emissioni di gas a effetto serra.** Tali situazioni potrebbero portare a un aumento delle emissioni totali a livello mondiale tale da mettere a repentaglio la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra [...]»

Considerando (12) del Regolamento CBAM:

«**Il CBAM mira a sostituire tali meccanismi esistenti** [i.e. **assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS** per un periodo transitorio e misure finanziarie volte a compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti a fronte dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica] **affrontando in modo diverso il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare garantendo un prezzo del carbonio equivalente per le importazioni e per i prodotti interni.** Per garantire una transizione graduale dall'attuale sistema di quote gratuite al CBAM, **quest'ultimo dovrebbe essere introdotto progressivamente, mentre le quote gratuite nei settori contemplati dal CBAM saranno gradualmente eliminate.** L'applicazione combinata e transitoria delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito e del CBAM non dovrebbe in alcun caso tradursi in un trattamento più favorevole per le merci dell'Unione rispetto alle merci importate nel territorio doganale dell'Unione.»

Overview

Introduzione

 Il funzionamento del CBAM, passa attraverso due periodi temporali: **Transitional period** e **Full Operational period**

Fase transitoria (2023-2025)

- ❑ I soggetti registrati al CBAM sono tenuti a presentare una **relazione trimestrale** alla Commissione Europea tramite il portale «Transitional Registry»;
- ❑ Gli importatori, in caso di **mancata presentazione, presentazione errata o incompleta** della relazione CBAM, sono soggetti a **sanzioni per tonnellata di emissioni non dichiarate**

Full Operational period (dal 1° gennaio 2026)

- ❑ Gli importatori devono dichiarare **annualmente** la **quantità di merci importate** nell'UE nell'anno precedente e le **relative emissioni incorporate**. Inoltre, sono tenuti ad acquistare e restituire un numero di certificati CBAM calcolati sulla base delle emissioni dichiarate, il cui prezzo si basa sul prezzo medio settimanale d'asta delle quote EU ETS;
- ❑ Sono previste **sanzioni** se le aziende **non restituiscono la quantità corretta di certificati CBAM** o se una persona diversa dal dichiarante CBAM autorizzato introduce merci nel territorio doganale dell'UE senza rispettare gli obblighi CBAM

2024: Istituzione del CBAM Registry per gli importatori CBAM Autorizzati

31/12/2024): Avvio della possibilità di richiedere lo **status di registrante CBAM autorizzato** e la registrazione di operatori e impianti in paesi terzi

2025: Direttiva Omnibus

A febbraio 2025, la Commissione Europea ha proposto il pacchetto **Omnibus**, approvato dal Parlamento Europeo nell'aprile 2025, con l'obiettivo è semplificare i processi di conformità e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e le PMI al fine di migliorare la competitività sul mercato UE

12/2025: Approvazione Regolamento 2025/2548

Approvazione del **Reg. di esecuzione (UE) 2025/2548** recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il **calcolo e la pubblicazione del prezzo dei certificati CBAM**

2023: Inizio Transitional period

(1/10/2023 - 31/12/2025): gli importatori sono tenuti a segnalare solo le merci importate e le emissioni incorporate



2025: Fine Transitional period

Gli importatori non hanno sostenuto alcun onere finanziario diverso da possibili sanzioni dovute al mancato rispetto del CBAM

10/2025: Approvazione semplificazioni

Approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio delle semplificazioni al Regolamento (UE) 2023/956, confermando l' "esenzione de minimis" prevista per gli importatori di beni CBAM fino a 50 tonnellate all'anno, che non saranno soggetti alle norme di cui al regolamento CBAM

2026: Full Operational

Gli importatori iniziano ad acquistare certificati CBAM, ciascuno corrispondente al prezzo di 1 tonnellata di CO₂eq



Overview

Introduzione

Informazioni generali

Prelievo (risorsa propria dell'Unione Europea) che mira alla **compensazione del maggior costo associato alla produzione nell'UE di beni *carbon-intensive*** (riduzione progressiva **delle *free-allowances***) avviata nel 2026 nel contesto della riforma del mercato ETS-EU.

Viene così introdotto un prelievo che andrà a colpire determinati beni oggetto di importazione.

Settori interessati*

- **Cemento**



- **Ferro e acciaio**



- **Alluminio**



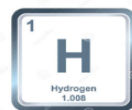
- **Fertilizzanti**



- **Elettricità**



- **Idrogeno**



Esenzioni

- Merci con origine di Paesi non-UE ma che partecipano al mercato ETS (**Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera**).
- **Importazioni al di sotto di 50 tons annuali.**
- Merci destinate ad essere utilizzate nell'ambito di specifiche **attività militari**.
- Energia elettrica importata da un paese o territorio che dispone di un mercato dell'energia elettrica integrato con quello dell'Unione.

Modalità di applicazione

- Solo i **dichiaranti CBAM autorizzati**, ovvero iscritti al **registro CBAM**, avranno la possibilità di importare tali beni.
- I dichiaranti saranno tenuti a **presentare una dichiarazione** contenente il calcolo delle emissioni incorporate.
- L'assolvimento dell'onere CBAM avverrà attraverso un meccanismo di acquisto e restituzione di **certificati CBAM**.

***Estensione dell'ambito oggettivo in fase di discussione**

Overview

Nuove scadenze – Periodo definitivo

Adempimento previsto	Scadenze originarie come da Reg. (UE) 956/2023	Scadenza proposta nel Pacchetto Omnibus	Modifiche apportate col Reg. (UE) 2025/2083
Dichiarazione CBAM annuale (art. 6)	31 maggio	31 agosto	30 settembre
Vendita di certificati CBAM (art. 20)	1° gennaio 2026	1° febbraio 2027	1° febbraio 2027
Restituzione di certificati CBAM (art. 22)	31 maggio	31 agosto	30 settembre
Richiesta di riacquisto dei certificati CBAM (art. 23)	30 giugno	30 novembre	31 ottobre
Cancellazione dei certificati CBAM (art. 24)	1° luglio	1° ottobre	1° novembre
Presentazione della domanda di registrazione presso il Registro CBAM da parte dei verificatori accreditati		Entro 2 mesi dalla concessione dell'accREDITamento	Entro 2 mesi dalla concessione dell'accREDITamento ma non prima del 1° Settembre 2026

Overview

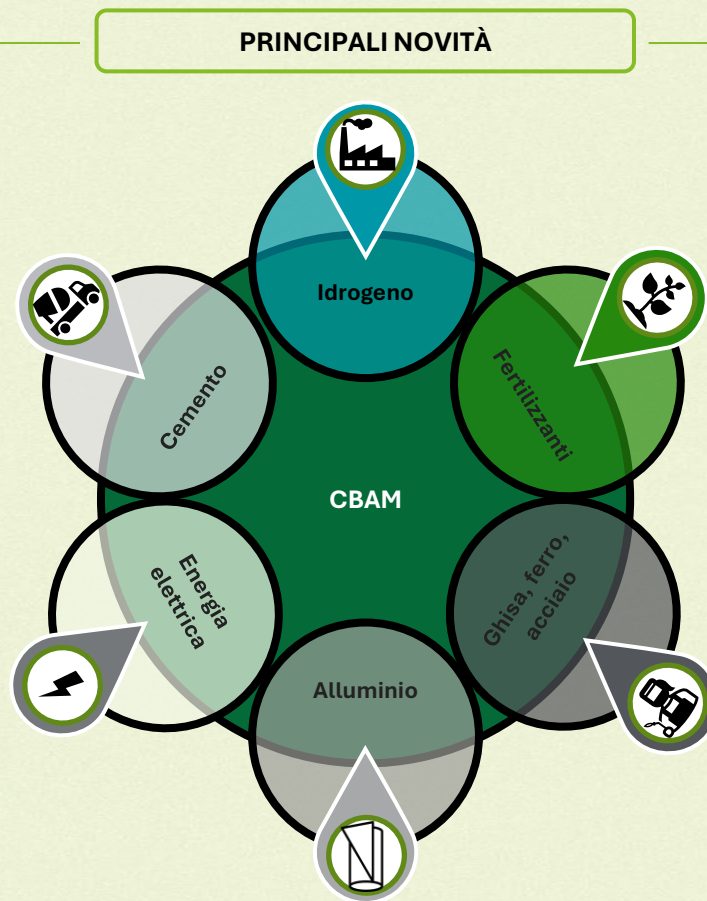
1° gennaio 2026: avvio del periodo definitivo

Principali novità e punti di attenzione

Esenzione de minimis: solo chi importa meno di **50 tonnellate** nette/anno di merci CBAM è esentato dagli obblighi CBAM (esclusi energia elettrica e idrogeno). La soglia verrà rivista periodicamente.

Obbligo di autorizzazione: dal 2026, gli importatori che superano la soglia devono essere qualificati come **“dichiarante CBAM autorizzato”**

Nuovi sistemi IT per il dialogo con Commissione UE e fornitori: la Commissione metterà a disposizione nuovi sistemi per importatori, fornitori extra UE e verificatori. È chiaro, tuttavia, che le novità del regime definitivo avranno **importanti impatti nel rapporto con i vari attori.**



Dichiarazione annuale, report trimestrali e acquisto dei certificati CBAM: dal 2027 sarà necessario presentare **dichiarazione annuale, gestire una reportistica trimestrale**, acquistare e restituire certificati CBAM per coprire le emissioni incorporate nelle merci importate nell'anno precedente

Sanzioni e controlli: il mancato rispetto degli obblighi comporta **sanzioni amministrative** pecuniarie (fino a 100 euro/tonnellata CO₂) e rischi reputazionali. Ci si aspetta, tuttavia, anche l'introduzione di sanzioni penali. Sono vietate **pratiche elusive** come il frazionamento artificioso delle importazioni.

Scelta tra diversi metodi di calcolo: le emissioni incorporate possono essere calcolate in base a **metodi diversi**, in funzione delle informazioni disponibili. A ciascun metodo corrispondono costi CBAM, **costi amministrativi** e **rischi differenti.**

Overview

1° gennaio 2026: avvio del periodo definitivo

Principali novità operative

1

Obblighi dei dichiaranti

Ogni dichiarante deve essere in grado di:

- **garantire la correttezza dei dati** relativi alle merci importate, alle emissioni incorporate e al prezzo del carbonio eventualmente pagato nel Paese di origine.
- **Conservare la documentazione e i dati utilizzati** per la determinazione delle emissioni incorporate e per la predisposizione della dichiarazione CBAM.
- **Assicurare la disponibilità di certificati CBAM sufficienti** e la corretta restituzione degli stessi secondo gli obblighi previsti dal Regolamento.



2

Calcolo delle emissioni incorporate

In sede di presentazione della dichiarazione annuale, è necessario definire se, per le singole importazioni effettuate, verranno applicati:

- **«actual data»:** calcolo basato sui dati effettivi dell'impianto di produzione del bene, certificati da un verificatore accreditato.
- **«default data»:** calcolo basato sui valori definiti dalla Commissione Europea, a partire dal paese di origine dei beni importati.

Attenzione: la dichiarazione effettuata da parte del Dichiarante CBAM autorizzato ricade, in definitiva, su quest'ultimo.



3

Compliance CBAM

Durante il regime definitivo, è necessario:

- trimestralmente, acquistare i certificati a copertura del 50% delle emissioni incorporate.
- Presentare una dichiarazione annuale (30 settembre).
- **Retrocedere eventuali certificati acquistati in eccesso (31 ottobre).**

Inoltre, è necessario:

- **Gestire il rapporto con i fornitori;**
- **Stimare il costo CBAM;**



4

Sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi CBAM può comportare:

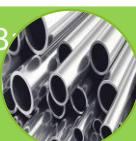
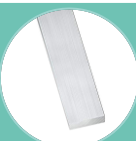
- **Mancata restituzione dei certificati:** sanzione per ogni certificato non restituito, determinata sulla base della sanzione ETS applicabile alle emissioni in eccesso (EUR 100/tonnellata)
- **Importazione senza autorizzazione CBAM:** sanzione **da 3 a 5 volte** quella ordinaria, per ciascun certificato non restituito.
- **Violazioni gravi o reiterate:** possibile **revoca dell'autorizzazione** quale Dichiarante CBAM.



Presupposti oggettivi

Presupposti oggettivi

Ambito di applicazione

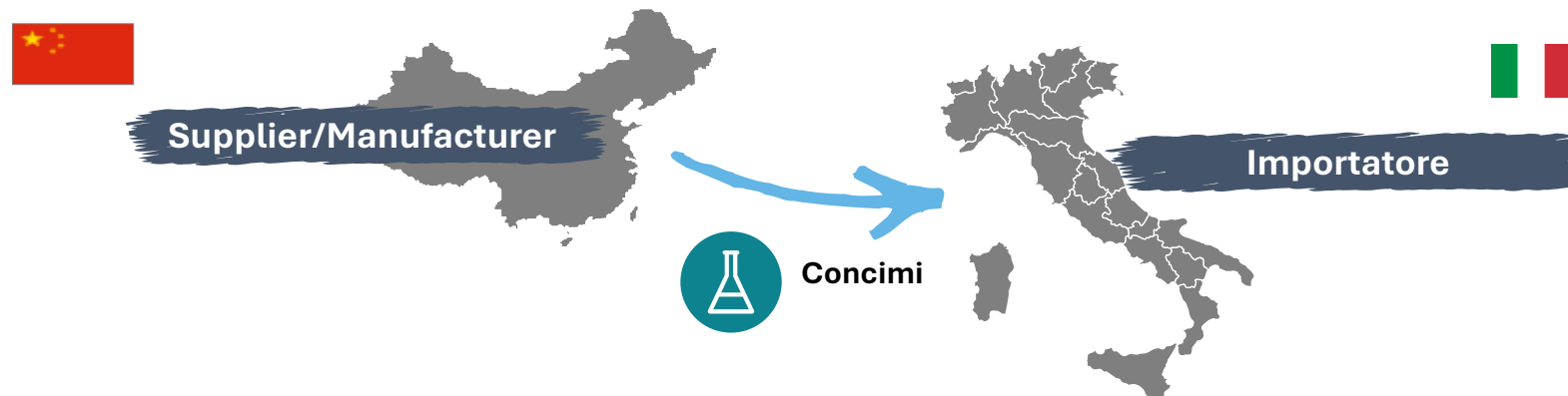
CEMENTO	Codici doganali: 2507.0080; 2523.1000; 2523.2100; 2523.2900; 2523.3000; 2523.9000; Gas serra incorporati: biossido di carbonio	
ENERGIA ELETTRICA	Codice doganale: 2716.0000 Gas serra incorporati: biossido di carbonio	
CONCIMI	Codici doganali: 2808.0000; 2814; 2834.2100; 3102; 3105 (eccetto 3105.6000) Gas serra incorporati: biossido di carbonio e protossido di azoto	
FERRO E ACCIAIO	Codici doganali: 2601.1200, cap. 72 (eccetto 7202 e 7204); 7301; 7302; 7303.00; 7304; 7305; 7306; 7307; 7308; 7309; 7310; 7311; 7318; 7326 Gas serra incorporati: biossido di carbonio	
ALLUMINIO	Codici doganali: 7601; 7603; 7604; 7605; 7606; 7607; 7608; 7609.0000; 7610; 7611; 7612; 7613; 7614; 7616 Gas serra incorporati: biossido di carbonio e perfluorocarburi	
IDROGENO	Codice doganale: 2804.1000; Gas serra incorporati: biossido di carbonio	

Presupposti oggettivi

Ambito di applicazione: regimi doganali e presupposto CBAM

REGIMI DOGANALI – IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

- Importazione:
immissione
libera pratica



Presupposti oggettivi

Ambito di applicazione: regimi doganali e presupposto CBAM

PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Se i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono importati nel territorio dell'UE,:

- il dichiarante indica nella dichiarazione CBAM le emissioni incorporate nelle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati importati, anche se i prodotti trasformati non sono merci figuranti nell'allegato I
- l'obbligo di comunicazione comprende le informazioni sulle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati importati,, anche se i prodotti trasformati non figurano nell'allegato I

PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Se le merci importate di cui all'allegato I del presente regolamento sono prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo, il dichiarante indica nella dichiarazione CBAM solo le emissioni dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Non si applica l'obbligo di comunicazione.

REINTRODUZIONE

Se le merci vengono importate mediante ricorso alla reintroduzione di cui all'articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013, il dichiarante indica separatamente, nella dichiarazione CBAM, «zero» per le emissioni incorporate totali corrispondenti a tali merci.

Presupposti oggettivi

Estensione del CBAM ai prodotti a valle - Proposta Commissione (dic. 2025) vs posizione Parlamento europeo (set. 2026)

A dicembre 2025 la Commissione ha presentato la proposta COM(2025) 989, che estende il CBAM ai prodotti a valle delle merci dell'allegato I e introduce prime misure antielusione e regole sui rottami pre-consumo.

Il **15 settembre 2026** il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione (P10_TA(2026)0276), rafforzando e precisando la proposta della Commissione.

01

Estensione ai prodotti a valle:

- conferma l'ampliamento dell'ambito oggettivo ai prodotti a valle dei settori già CBAM (acciaio, alluminio, ecc.);
- ancora l'estensione a metodologie quantitative e trasparenti per la determinazione delle emissioni incorporate;
- introduce un approccio graduale e progressivo, partendo da prodotti/catene con benchmark ETS consolidati e dati disponibili;
- prevede che l'estensione riguardi prioritariamente i prodotti con elevata incidenza di input CBAM ($\geq 70\%$ contenuto di acciaio/alluminio);
- chiarisce che il prezzo del carbonio applicato ai prodotti a valle deve riflettere solo le emissioni che sarebbero coperte da EU ETS se prodotti in UE.

02

Misure antielusione:

- aggiunge presidi specifici contro pratiche abusive e il rimescolamento delle risorse (impianti dedicati all'export verso l'UE);
- introduce l'applicazione sistematica di valori predefiniti nazionali ex ante per combinazioni paese/merce ad alto rischio di elusione;
- richiede criteri trasparenti e oggettivi per identificare tali combinazioni (eterogeneità delle intensità emissive, livello di ambizione climatica, rischio di interventi pubblici volontari);
- prevede valutazioni periodiche (almeno annuali) sulla permanenza delle condizioni che giustificano l'uso dei valori predefiniti e l'eventuale loro rimozione;
- mantiene la possibilità di utilizzare valori effettivi, subordinata a prove rafforzate che dimostrino l'assenza di pratiche abusive.

03

Rottami di alluminio e acciaio:

- integra le emissioni dei rottami di alluminio pre-consumo nel calcolo delle emissioni incorporate;
- stabilisce che per l'acciaio pre-consumo le emissioni sono comunicate ma non conteggiate nel calcolo delle emissioni incorporate;
- introduce un valore predefinito unico per l'alluminio greggio basato sull'intensità media di CO₂ della produzione primaria nel paese di fusione, semplificando il CBAM ed evitando distorsioni concorrenziali tra produttori/importatori UE;
- chiarisce la definizione di "rottami" in coerenza con il Regolamento (UE) n. 333/2011 e con la disciplina rifiuti;
- richiede prove sufficienti e verificabili sull'origine e classificazione dei rottami post-consumo dichiarati, per evitare che rottami pre-consumo siano falsamente dichiarati come post-consumo al fine di ridurre le emissioni incorporate.

Presupposti oggettivi

Estensione del CBAM ai prodotti a valle - Proposta Commissione (dic. 2025) vs posizione Parlamento europeo (set. 2026)

Dalle materie di base a un ampio portafoglio di prodotti a valle che incorporano i beni CBAM.

MATERIE DI BASE



SEMILAVORATI



COMPONENTI



PRODOTTI FINITI A VALLE

METALLI E LAVORI

CAPITOLI 73,
76 e 83

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; articoli e rottami di alluminio; ferramenta, cerniere e accessori di metalli comuni.

APPARECCHI E IMPIANTI

CAPITOLO 84

Motori, pompe, climatizzazione e refrigerazione, scambiatori, filtri, macchine di sollevamento, agricole e per metallurgia.

MACCHINE E MATERIALI ELETTRICI

CAPITOLO 85

Motori e generatori elettrici, trasformatori e convertitori, apparecchi termici ed elettrodomestici, fili e cavi isolati.

AUTOMOTIVE E COMPONENTI

CAPITOLI 86–
87

Parti ferroviarie, veicoli per trasporto merci, carrozzerie e componenti automotive, rimorchi e semirimorchi.

MEDICALE E ANALISI

CAPITOLO 90

Apparecchi diagnostici, strumenti medicali, dialisi e infusione, analizzatori di gas, cromatografi e apparecchi di elettroforesi.

ARREDO E COSTRUZIONI

CAPITOLO 94

Sedili e mobili con componenti metallici, materassi con molle e costruzioni prefabbricate o modulari in acciaio.

Implicazione operativa. La verifica non può più fermarsi ai sei settori originari: occorre mappare i codici NC dell'intero portafoglio importato e collegare ciascun prodotto ai precursori metallici e ai dati emissivi della supply chain, valutando la corretta predisposizione delle clausole contrattuali relative ad ordini 2028 e monitorando i possibili impatti economici.

STATO DELL'ITER

Proposta della Commissione UE formulata nel Dicembre 2025. Prima lettura approvata dal PE il 15 settembre 2026; negoziati interistituzionali in corso. Data di applicazione non ancora fissata.

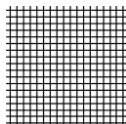
Fonte: Parlamento europeo, P10_TA(2026)0276, emendamenti alla proposta COM(2025)0989, approvati il 15 settembre 2026. Testo non definitivo.

Presupposti oggettivi

Estensione del CBAM ai prodotti a valle - Proposta Commissione (dic. 2025) vs posizione Parlamento europeo (set. 2026)

Capitolo 73 – Articoli di ghisa, ferro o acciaio

└─ 7314 – Griglie, reti e tele metalliche



| └─ 7314 12 00 – Tele metalliche continue o senza fine di fili di acciaio inossidabile, per macchine

| └─ 7314 20 10 – Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, le cui maglie hanno una superficie $\geq 100 \text{ cm}^2$, di fili nervati di ferro o di acciaio, di sezione trasversale massima $\geq 3 \text{ mm}$

| └─ 7314 20 90 – Griglie e reti, saldate nei punti di incontro, le cui maglie hanno una superficie $\geq 100 \text{ cm}^2$, di fili di ferro o di acciaio, di cui la più grande dimensione costitutiva $\geq 3 \text{ mm}$ (escluse quelle di filo nervato)

| └─ 7314 42 00 – Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio non saldati nei punti di incontro, ricoperte di materie plastiche

| └─ 7314 50 00 – Lamiere e lastre incise o stirate, di ferro o di acciaio

└─ 7317 – Chiodi, punte, graffette, ecc.

| └─ 7317 00 20 – Chiodi, punte, puntine da disegno, rampini, graffette (diverse da quelle della voce 8305) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, escluse quelle con capocchia di rame



| └─ 7317 00 60 – Chiodi, punte, puntine da disegno, rampini, graffette (diverse da quelle della voce 8305) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, escluse quelle con capocchia di rame (altre specificazioni come da tabella CN)

| └─ 7317 00 80 – Chiodi, punte, puntine da disegno, rampini, graffette (diverse da quelle della voce 8305) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, escluse quelle con capocchia di rame (altre)

└─ 7320 – Molle e balestre

| └─ 7320 10 11 – Molle a balestra paraboliche e loro foglie, di ferro o di acciaio

| └─ 7320 10 19 – Molle a balestra e loro foglie, di ferro o di acciaio, formate a caldo (escluse le paraboliche)

| └─ 7320 10 90 – Molle a balestra e loro foglie, di ferro o di acciaio (escluse quelle formate a caldo)

| └─ 7320 20 20 – Molle a elica, di ferro o di acciaio, formate a caldo (escluse molle a spirali piate, molle per orologeria, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole)

| └─ 7320 20 81 – Molle di compressione, di ferro o di acciaio

| └─ 7320 20 85 – Molle di trazione, di ferro o di acciaio



Presupposti oggettivi

Estensione del CBAM ai prodotti a valle - Proposta Commissione (dic. 2025) vs posizione Parlamento europeo (set. 2026)



Capitolo 82 – Utensili, lame, ecc.

└─ 8207 – Utensili intercambiabili

└─ 8207 30 10 – Utensili (per esempio punte, frese, brocche, ecc.) per la lavorazione dei metalli

└─ 8207 30 90 – Altri utensili intercambiabili per la lavorazione dei metalli



Capitolo 84 – Macchine ed apparecchi meccanici

└─ 8409 – Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

└─ 8413 – Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

└─ 8417 – Forni industriali o da laboratorio

└─ 8417 90 00 – Parti



└─ 8450 – Macchine per lavare o asciugare il bucato

└─ 8450 90 00 – Parti

└─ 8451 – Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

└─ 8455 – Laminatoi per metalli e loro cilindri

└─ 8481 – Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili

└─ 8481 00 – Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche

└─ 8482 – Cuscinetti a rotolamento

└─ 8482 – Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

└─ 8483 – Organi di trasmissione

└─ 8483 00 – Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

└─ 8483 40 51 – Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità

Presupposti oggettivi

Estensione del CBAM ai prodotti a valle - Proposta Commissione (dic. 2025) vs posizione Parlamento europeo (set. 2026)



Capitolo 85 – Macchine, apparecchi e materiale elettrico

- └─ 8503 – Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502
- └─ 8504 – Trasformatori elettrici e convertitori
 - └─ 8504 – Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione



Capitolo 86 – Veicoli per strade ferrate

- └─ 8607 – Parti di veicoli per strade ferrate o simili



Capitolo 87 – Veicoli automobili e altri

- └─ 8704 – Autoveicoli per il trasporto di merci
- └─ 8716 – Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti



Capitolo 94 – Mobili e accessori

- └─ 9404 – Materassi, ecc.
 - └─ 9404 29 10 – Materassi, imbottiti o a molle, con molle metalliche
 - └─ 9404 90 90 – Altri (articoli della voce 9404, non altrove specificati)

Soggettivi coinvolti

Soggetti coinvolti: soggetti obbligati

FOCUS: SOGGETTI OBBLIGATI

Il **"dichiarante"** è l'**entità responsabile della comunicazione** delle emissioni incorporate delle merci importate.

In linea di principio, **il dichiarante è l'"importatore"**.

Tuttavia, nella pratica esistono diverse opzioni a seconda della persona che presenta la dichiarazione doganale.

Nel caso in cui nel processo di importazione siano coinvolti diversi soggetti, è importante ricordare che ogni tonnellata di merce importata è responsabilità di un solo dichiarante, non deve essere comunicata due volte né omessa dalla comunicazione.

In linea con le opzioni previste dal Codice doganale dell'Unione, **il dichiarante può essere:**

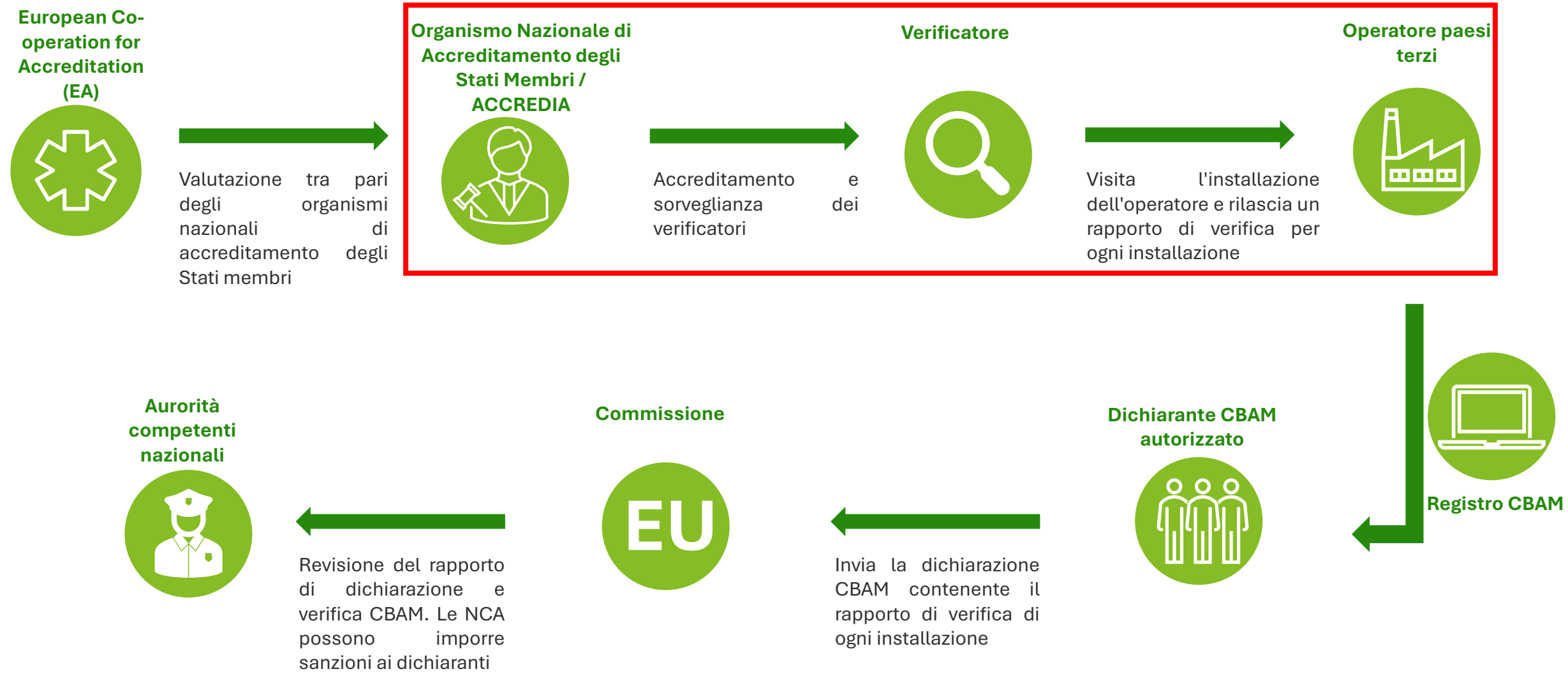
- **L'importatore*** che presenta una **dichiarazione doganale di immissione in libera pratica** delle merci a proprio nome e per proprio conto;
- il **rappresentante doganale indiretto**, se la dichiarazione doganale è presentata dal rappresentante doganale indiretto, quando l'importatore è stabilito al di fuori dell'Unione o se il rappresentante doganale indiretto ha accettato gli obblighi di dichiarazione a norma dell'articolo 32 del regolamento CBAM.

Nb: **OBBLIGO DI OTTENERE AUTORIZZAZIONE «DICHARANTE CBAM AUTORIZZATO» DAL MASE**

Qualora il rappresentante doganale indiretto non accetti di adempiere gli obblighi di comunicazione dell'importatore, il rappresentante doganale indiretto notifica all'importatore l'obbligo di rispettare il presente regolamento.

**nuova definizione di importatore ex Reg. n. 2108 del 16.9.2026*

Soggetti coinvolti nell'accreditamento e nella verifica



Fonte: EU Commission Webinar

Soggettivi coinvolti: Verifica CBAM presso impianti di paesi terzi

Operatore dell'impianto di un paese terzo



- Monitora e calcola le emissioni CBAM incorporate in conformità con la metodologia CBAM.
- Invia il piano di monitoraggio e il rapporto sulle emissioni al verificatore.



Verificatore CBAM accreditato



- Riceve e revisiona la metodologia di monitoraggio e il calcolo delle emissioni dell'operatore.
- Organizza la visita all'impianto per verificare i dati messi a disposizione.
- Prepara il rapporto di verifica, che include (come previsto dall'Allegato VI del Regolamento CBAM):
 - descrizione dell'operatore e degli impianti;
 - descrizione del verificatore (numero di accreditamento, NAB);
 - data delle visite all'impianto;
 - informazioni quantitative e quantità di beni prodotti;
 - quantificazione delle emissioni dirette durante il periodo di riferimento;
 - descrizione di come le emissioni dell'impianto sono attribuite ai beni;
 - dichiarazione di ragionevole certezza che il rapporto sia privo di materiali fuorvianti e non conformità.
- Rilascia il rapporto di verifica all'operatore.

Modalità di calcolo

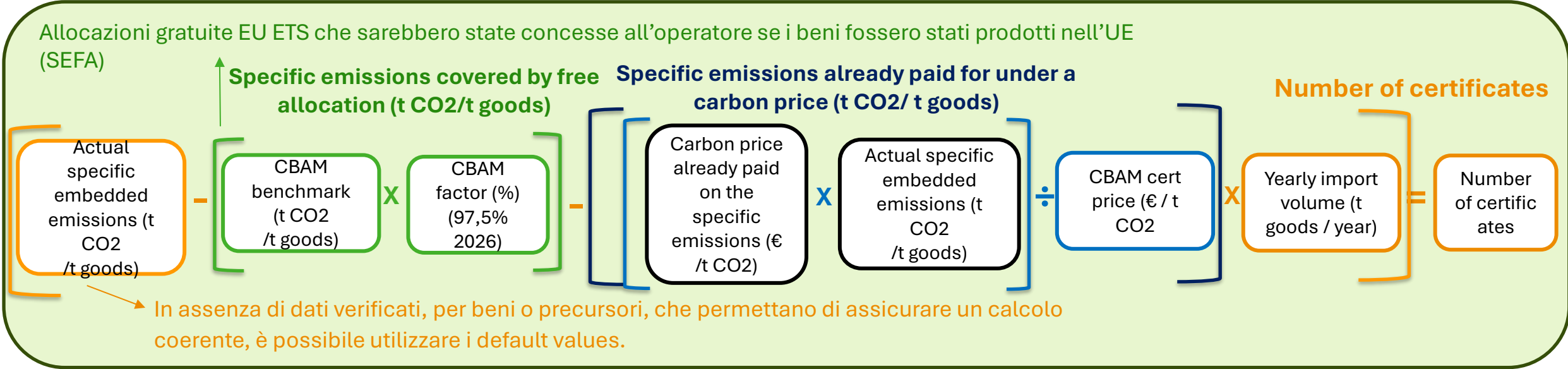
Modalità di calcolo: Impatto economico del CBAM a regime

Calcolo del prezzo del certificato CBAM – Emissioni da monitorare

Issue	CBAM good					
	Cement	Fertilisers	Iron/Steel	Aluminium	Hydrogen	Electricity
Reporting metrics	(per) Tonne of good					(per) MWh
Greenhouse gases covered	Only CO ₂	CO ₂ (plus nitrous oxide for some fertiliser goods)	Only CO ₂	CO ₂ (plus perfluorocarbons (PFCs) for some aluminium goods)	Only CO ₂	Only CO ₂
Emission coverage during transitional period	Direct and indirect					Only direct
Emission coverage during definitive period	Direct and indirect		Only direct, subject to review			Only direct

Modalità di calcolo

Calcolo dei certificati CBAM da restituire



Termine	Definizione
SEE (Specific Embedded Emissions)	Le emissioni totali di gas serra, incorporate di una tonnellata di merci, attribuibili a un bene durante la sua produzione (o i default values)
CBAM benchmark	Parametri che rappresentano l'intensità di emissione di gas serra (tonnellate di gas serra emesse per tonnellata di bene prodotto) e dovrebbero riflettere la prestazione del 10% dei migliori impianti coperti dal sistema ETS dell'UE che producono il bene.
CBAM Factor	La percentuale di graduale eliminazione delle allocazioni gratuite EU ETS , definita dalla Direttiva EU ETS
Non-EU Carbon Price	Il prezzo del carbonio pagato nei paesi terzi per i beni importati, detratto per determinare l'obbligo netto CBAM
Emissioni specifiche effettive incorporate	Le emissioni totali di gas serra, incorporate di una tonnellata di merci, attribuibili a un bene durante la sua produzione (o i default values)
CBAM Certificate Price	Il prezzo dei certificati CBAM, determinato dalla media settimanale delle allocazioni EU ETS (€/t CO ₂ emessa)

Modalità di calcolo

FOCUS | Default values vs Actual values

Country of Origin	Cost €/MT	CN Code	Quantity imported	Product Description	Benchmark	CBAM Coverage Y2026	Cost of CBAM certificate Q1	CO2/T Default Values	€/T cost	Total Cost (50 tons)	CO2/T Actual Values from Suppliers (same benchmark)	€/T cost	Total Cost (50 tons)
IN	€ 2.446	72221111	50 tons	HR round bars > 80mm Ni >= 2,5%	1,225	97,5%	75,36	5,93	447,16	€ 22.358	2,21	166,22	€ 8.311

Saving: EUR 14.047

CBAM Impact by default values: 18,28%

CBAM Impact by actual values: 6,80%

Modalità di calcolo: Costo e vendita dei certificati CBAM

2026 – Calcolo trimestrale

Per il 2026 il prezzo dei certificati CBAM è determinato sulla base della media trimestrale dei prezzi di aggiudicazione dell'asta delle quote.

Prezzo CBAM trimestrale = Media ponderata delle aste del trimestre

Il calcolo avviene nella prima settimana del trimestre successivo.
Il prezzo si applica ai certificati corrispondenti alle emissioni incorporate dichiarate per il trimestre di importazione.

CBAM Certificate price		
Quarter of application	Date of publication	Price (€)
Q1 2026	7 April 2026	75,36
Q2 2026	6 July 2026	75,28
Q3 2026	5 October 2026	82,32
Q4 2026	4 January 2027	

Quarterly prices in 2026
Source: [European Commission](#)

Tenuta dei registri

I dati sono conservati:

- fino al 31 dicembre 2031 per il 2026
- per cinque anni civili successivi per il periodo dal 2027

Dal 2027 – Calcolo settimanale

Dal 1° gennaio 2027 il prezzo è calcolato ogni settimana di calendario come la media dei prezzi di aggiudicazione dell'asta delle quote.

Prezzo CBAM settimanale = Media ponderata delle aste della settimana

Il prezzo si applica ai certificati venduti ai dichiaranti CBAM autorizzati nel periodo previsto dall'art. 21, par. 2 del Reg. 2023/956.

Vendita dei certificati

A partire dal 1° febbraio 2027, gli stati membri venderanno ai dichiaranti CBAM autorizzati stabiliti nel territorio i certificati CBAM attraverso la piattaforma centrale comune.

Ad ogni certificato CBAM sarà assegnato un numero identificativo unico al momento della sua creazione.

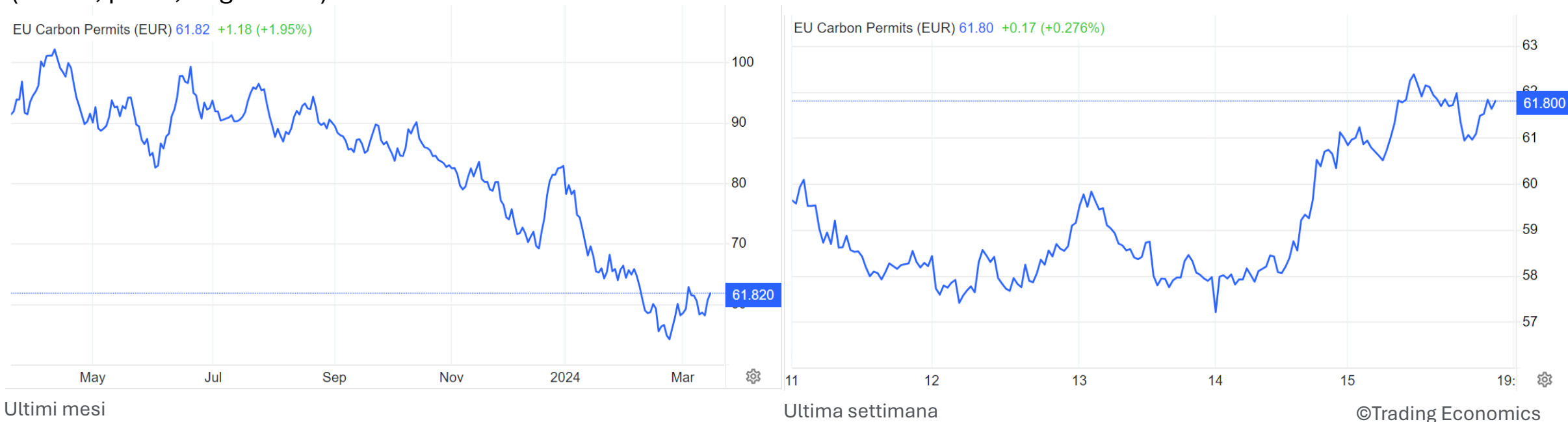
Le seguenti informazioni saranno registrate sul conto del dichiarante CBAM autorizzato che acquista il certificato:

- Numero identificativo unico;
- Prezzo;
- Data di vendita.

Modalità di calcolo: Impatto economico del CBAM a regime

Calcolo del prezzo del certificato CBAM

La Commissione calcola il prezzo dei certificati CBAM come **media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d'asta** conformemente alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010 **per ogni settimana di calendario** (art. 21, par. 1, Reg. CBAM).



I certificati CBAM che devono essere restituiti a norma dell'articolo 22 del Regolamento CBAM sono adeguati per **riflettere l'entità delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE** agli impianti che producono, all'interno dell'Unione, le merci elencate nell'allegato I del presente regolamento. (art. 31, par. 1, Reg. CBAM).

Sanzioni e controlli

Sanzioni e controlli

Sanzioni e implicazioni di una gestione incorretta

Dal 1° gennaio 2026

Sanzioni

- Nel **Periodo transitorio** era prevista una sanzione nel caso di omessa presentazione della relazione trimestrale o in caso di non conformità.
- Nel **Periodo definitivo** si applicheranno sanzioni per la mancata restituzione dei certificati CBAM entro i termini per la presentazione della dichiarazione (**30 settembre di ciascun anno**) in numero sufficiente rispetto alle emissioni incorporate dichiarate in relazione ai beni importati nell'anno civile precedente.

Il Regolamento (UE) 2023/956 all'art 26.1 stabilisce che la sanzione è identica a quella per le emissioni in eccesso prevista dall'art. 16, par. 3, [Direttiva ETS](#).

 **100 EUR per ogni tonnellata di CO₂ equivalente non coperta (per ogni certificato CBAM non restituito).**

 Il pagamento della sanzione **non libera dall'obbligo** di restituire comunque i certificati mancanti l'anno successivo.

Possibile riduzione della sanzione

Se un dichiarante CBAM autorizzato non restituisce il numero corretto di certificati CBAM a causa di informazioni inesatte fornite da un terzo, in particolare da:

- verificatori;
- soggetto indipendente che certifica la documentazione relativa al prezzo del carbonio di cui all'articolo 9, paragrafo 2,

l'autorità competente può ridurre la sanzione di cui al paragrafo 1.

In questi casi:

- si distingue tra **violazioni gravi** e **violazioni marginali**
- si tiene conto della **non imputabilità diretta all'operatore**
- si garantisce la **proporzionalità** dell'applicazione della sanzione

Soggetti non autorizzati

Un regime significativamente più severo è previsto per chi introduce merci soggette a CBAM nel territorio doganale dell'Unione **senza aver conseguito l'autorizzazione a dichiarante CBAM autorizzato** o senza rispettare gli obblighi previsti dal regolamento. In questo caso, la sanzione è compresa tra tre e cinque volte quella base (tra 300 e 500 euro per ciascun certificato non restituito).

Il regolamento disciplina inoltre il caso degli importatori non autorizzati che **superino la soglia unica basata sulla massa**. In tali ipotesi si applica la sanzione aggravata (3–5 volte), ma, a differenza del regime ordinario, il **pagamento dispensa dall'obbligo di presentare la dichiarazione CBAM e di restituire i certificati** relativi a quelle specifiche importazioni. È prevista una possibilità di riduzione qualora il superamento della soglia non ecceda il **10%**, ferma restando l'esigenza che la sanzione non sia inferiore a quella base.

CBAM UK



Policy paper

Carbon border adjustment mechanism (CBAM): Policy Summary

Published 10 February 2026

Il governo britannico ha confermato l'introduzione di un proprio **meccanismo di adeguamento alle frontiere del carbonio** (CBAM). Il CBAM prevede l'applicazione di un prezzo al carbonio sulle emissioni incorporate in alcuni beni importati nel Regno Unito, garantendo che i beni importati ad alta intensità di carbonio scambiati affrontino un prezzo del carbonio paragonabile a quello pagato dai produttori nazionali. Il CBAM UK verrà applicata a partire dal 1° gennaio 2027 e mira, al pari del CBAM UE, a prevenire la delocalizzazione produttiva.

CBAM UK e CBAM UE

Profilo	CBAM UE	CBAM UK
Base normativa	Regolamento (UE) 2023/956 e relativa normativa di attuazione	Finance Act 2026 e relativa normativa secondaria
Entrata in vigore del regime definitivo	1° gennaio 2026	1° gennaio 2027 (GOV.UK)
Beni / settori interessati	Cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno	Cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti e idrogeno. L'elettricità è esclusa
Soglia di esenzione	50 tonnellate annue di merci CBAM, con specifiche eccezioni per elettricità e idrogeno	£50.000 di valore delle merci CBAM importate in un determinato periodo
Natura della soglia	Quantitativa: peso delle merci importate	Monetaria: valore delle merci importate
Soggetto obbligato	Dichiarante CBAM autorizzato	Liabile person
Autorizzazione preventiva	Necessaria per gli importatori che superano la soglia di 50 tonnellate	Non è previsto un istituto equivalente al dichiarante CBAM autorizzato UE; il soggetto diviene liable person al ricorrere dei presupposti
Autorità competente	Autorità nazionale competente dello Stato membro	HM Revenue & Customs (HMRC)
Obbligo di registrazione	Richiesta dello status di authorised CBAM declarant	Registrazione presso HMRC quando viene superata la soglia di £50.000
Periodicità della dichiarazione	Annuale	Annuale nel 2027; trimestrale dal 2028
Prima dichiarazione	Entro 30 settembre 2027, relativa alle importazioni 2026	Entro 31 maggio 2028, relativa all'intero anno 2027
Pagamento / adempimento finanziario	Acquisto e successiva restituzione dei certificati CBAM	Pagamento del CBAM direttamente a HMRC
Certificati CBAM	Sì	No
Determinazione del prezzo	Prezzo dei certificati collegato al prezzo delle quote EU ETS, secondo le modalità previste dalla normativa CBAM	Aliquote CBAM determinate sulla base del costo del carbonio sostenuto dai produttori UK nell'ambito del UK ETS, tenendo conto anche delle free allowances
Default values	Utilizzabili per determinare le emissioni incorporate secondo le regole UE	Utilizzabili come alternativa ai dati effettivi verificati

CBAM UK e CBAM UE

Profilo	CBAM UE	CBAM UK
Struttura dei default values	Valori predefiniti definiti dalla Commissione, con metodologia articolata e valori applicabili secondo le regole UE	Dal 2027 è previsto un unico default value per prodotto, non differenziato per Paese esportatore
Emissioni effettive	Utilizzabili in luogo dei default values	Utilizzabili in luogo dei default values
Verifica delle emissioni effettive	Richiesta verifica da parte di verificatori accreditati	Richiesta verifica da parte di qualifying verifiers secondo la disciplina UK
Accreditamento dei verificatori	Sistema basato sugli organismi nazionali di accreditamento degli Stati membri	Verificatori accreditati secondo il sistema UK/GACI, nel rispetto degli standard previsti
Emissioni indirette	Rientrano nel perimetro secondo le regole previste per i singoli prodotti/settori	Escluse dall'avvio nel 2027; la loro eventuale inclusione è rinviata al 2029 o successivamente
Beni precursori	Rilevano ai fini della determinazione delle emissioni incorporate secondo la metodologia CBAM	Le emissioni incorporate nei beni precursori rilevanti sono considerate nella determinazione delle emissioni
Costo del carbonio già sostenuto nel Paese di origine	Può comportare una riduzione dei certificati CBAM da restituire, secondo le condizioni previste dalla normativa UE	Meccanismo di Carbon Price Relief (CPR) che consente di ridurre la CBAM liability quando sia stato sostenuto un qualifying carbon price nel Paese di produzione
Possibile esenzione per Paesi con ETS	Previsione collegata al sistema UE e alle regole applicabili ai Paesi terzi	Il sistema UK contempla la possibilità di esenzione totale per beni originari di Paesi con ETS qualificante; attualmente non risultano Paesi esenti
Sanzioni	Sistema sanzionatorio CBAM specifico, comprese sanzioni per certificati non restituiti e per importazioni effettuate senza autorizzazione	Non è previsto un sistema sanzionatorio CBAM autonomo equivalente: si applicano le sanzioni previste dall'ordinamento fiscale UK
Logica complessiva	Meccanismo doganale + ambientale, basato sull'importazione e sulla gestione dei certificati	Meccanismo prevalentemente fiscale, strutturato come imposta applicata all'importazione

Grazie per la Vostra attenzione
Q&A

Studio Tributario e Societario



Global Trade Advisory

Pier Paolo Ghetti

Equity Partner

Studio Tributario e
Societario Deloitte Stp
Srl SB

pghetti@sts.deloitte.it



Global Trade Advisory

Sabrina Ferrazzi

Partner

Studio Tributario e
Societario Deloitte Stp
Srl SB

sferrazzi@sts.deloitte.it



Global Trade Advisory

Alessandra Castaldo

Director

Studio Tributario e
Societario Deloitte Stp Srl
SB

acastaldo@sts.deloitte.it

[Click to Important notice](#)

This document has been prepared by Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit. Except in the general context of evaluating the capabilities of Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit, no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit, a company, registered in Italy with registered number 10581800967 and its registered office at Via Santa Sofia no. 28, 20122, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Santa Sofia no. 28, 20122, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

© 2026 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.

Deloitte.